



Ministero dell'Istruzione



UNIONE EUROPEA
Fondo sociale europeo
Fondo europeo di sviluppo regionale



Ministero dell'Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

ISTITUTO COMPRENSIVO "XXV APRILE"

Via Gramsci, 2 - 4 - 6 01033 CIVITA CASTELLANA (VT)

tel.0761 513060 fax 0761/513362

mail: vtic81600g@istruzione.it PEC: vtic81600g@pec.istruzione.it

www.ic25aprile.edu.it

Prot.n.546

Circ. n. 200

Civita Castellana, 21.01.2022

Ai Sigg. Genitori degli allievi della classe 1A

Ai docenti della classe 1A

Al Comune di Faleria

Al sito web

OGGETTO: Disposizioni per 1 caso di Covid-19 in classe 1A nel plesso "S. D'Acquisto" di Faleria

A seguito delle comunicazioni intercorse si è appurato che vi è stato **un caso** di positività COVID nella classe 1A della Scuola Secondaria di primo grado "S. D'Acquisto" di Faleria nella tarda serata del 20 Gennaio 2022.

In base alla Nota congiunta Ministero dell'Istruzione - Ministero della Sanità n. 11 del 08.01.2021 in applicazione dell'art. 4 del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 (vedi pagine seguenti) e su indicazione del Covid Scuola Positivi di Viterbo, **a seguito di una sola positività rilevata nella classe fino ad oggi, le attività didattiche proseguiranno IN PRESENZA secondo le seguenti modalità:**

Per **gli allievi** frequentanti la stessa classe del caso positivo si prevede:

- **attività didattica: IN PRESENZA**, con l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultimo contatto, ossia fino al OSSIA FINO AL 30 Gennaio 2022 compreso;
- **misura sanitaria: AUTO-SORVEGLIANZA** (vedi pagine seguenti).

Per **il personale (della scuola ed esterno)** che ha svolto attività in presenza nella classe del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del caso, si applica la misura sanitaria dell'Auto-sorveglianza (vedi pagine seguenti).

Solo per gli alunni che siano in isolamento o in quarantena per contatto sarà attiva la didattica a distanza.

Nelle pagine seguenti si riepilogano le disposizioni vigenti per la scuola secondaria di primo grado.

A tutela della salute di tutti si raccomanda il rispetto rigoroso delle disposizioni sanitarie e delle misure anti Covid vigenti.

La Dirigente Scolastica

Dott.ssa Simona Cicognola

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993)

INDICAZIONI IN CASO DI ACCERTATA POSITIVITÀ COVID A SCUOLA CLASSI DI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

*ai sensi della Nota congiunta Ministero dell'Istruzione – Ministero della Sanità n. 11 del 08.012021
applicativa dell'art. 4 del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1*

Scuola secondaria di primo grado

<p>In presenza di un solo caso di positività nella classe</p>	<p>Per gli allievi frequentanti la stessa classe del caso positivo si prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> • attività didattica: in presenza, con l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni; si raccomanda di non consumare pasti a scuola a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri; • misura sanitaria: Auto-sorveglianza* <p>Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del caso, si applica la misura sanitaria dell'Auto-sorveglianza*.</p>
<p>In presenza di due casi positivi nella classe, le misure previste sono differenziate in funzione dello stato vaccinale:</p>	<p>A) per gli alunni che NON abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o che lo abbiano concluso da più di centoventi giorni, che siano guariti da più di centoventi giorni e ai quali non sia stata somministrata la dose di richiamo si prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> • attività didattica: è sospesa l'attività in presenza, si applica la didattica digitale integrata per la durata di dieci giorni; • misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita - tampone molecolare o antigenico - con risultato negativo. <p>B) per gli alunni che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario, o che siano guariti, da meno di centoventi giorni e per coloro ai quali sia stata successivamente somministrata la dose di richiamo, si prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> • attività didattica: in presenza con l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni; si raccomanda di non consumare pasti a scuola a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri; • misura sanitaria: Auto-sorveglianza* <p>Per il caso in esame corre l'obbligo di precisare che, alla luce della nuova normativa, i requisiti per poter frequentare in presenza, seppur in regime di Auto - sorveglianza, devono essere dimostrati dall'alunno interessato.</p> <p>L'istituzione scolastica, per effetto dell'intervento legislativo, è abilitata a prendere conoscenza dello stato vaccinale degli studenti in questo specifico caso.</p> <p>Ai sensi di quanto previsto dalla norma di legge, infatti, nell'ipotesi in cui si siano verificati due casi positivi nella classe, è consentito proseguire la didattica in presenza solamente <i>“per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere effettuato la dose di richiamo [...]”</i>.</p> <p>Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del primo caso, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021-DGPRES- DGPRES-P per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)**.</p>
<p>In presenza di almeno tre casi di positività nella classe vengono disposte le seguenti misure.</p>	<p>Per gli allievi frequentanti la stessa classe dei casi positivi si prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> • attività didattica: è sospesa l'attività in presenza, si applica la didattica a distanza per la durata di dieci giorni; • misura sanitaria: si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)**. <p>Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del primo caso, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021-DGPRES- DGPRES-P per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)**.</p>

NB:

Si ritiene opportuno precisare che la nuova normativa, all'art. 5, favorisce l'attività di tracciamento dei contagi COVID-19 ed **introduce, fino al 28 febbraio 2022**, per la popolazione scolastica delle scuole secondarie di primo e secondo grado, in regime di Auto – sorveglianza, **la possibilità di effettuare gratuitamente i test antigenici rapidi (T5) sia presso le farmacie sia presso le strutture sanitarie autorizzate, a seguito della prescrizione medica di competenza del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta.**

* Il regime precauzionale dell'**Auto-sorveglianza** prevede:

“è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5. E' prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.” (si veda la Circolare del Ministero della Salute 0060136- 30/12/2021)

** Vedi quanto indicato per i **contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)** nella sintesi del contenuto della Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021-DGPRES- DGPRES-P riportata nella pagina seguente.

SINTESI NUOVE DISPOSIZIONI SU QUARANTENE E ISOLAMENTI

Circolare Ministero della Salute n. 60136 del 30-12-2021 applicativa del Decreto-legge 30-12-2021, n. 229

SOGGETTI VENUTI A CONTATTO CON UN POSITIVO	a) Contatti STRETTI (ad alto rischio)	Soggetti non vaccinati <i>oppure</i> che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) <i>oppure</i> che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14giorni:	QUARANTENA della durata di 10 giorni dall'ultima esposizione al caso, al termine del quale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo.
		Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni , e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici:	QUARANTENA della durata di 5 giorni , purché al termine di tale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo.
		Soggetti asintomatici 1. che abbiano ricevuto la dose booster <i>oppure</i> 2. che abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti <i>oppure</i> 3. che siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120giorni precedenti	NON SI APPLICA LA QUARANTENA , ma è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso. Il periodo di auto-sorveglianza termina al giorno 5.
	b) Contatti OCCASIONALI (a basso rischio)	Qualora abbiano indossato sempre le mascherine chirurgiche FFP2: NB: Se non è stato possibile garantire l'uso della mascherina:	NON È NECESSARIA LA QUARANTENA , ma dovranno essere mantenute le comuni precauzioni igienico-sanitarie. tali contatti dovranno sottostare a sorveglianza passiva.
SOGGETTI POSITIVI AL COVID	ISOLAMENTO	Per i soggetti contagiati che abbiano precedentemente ricevuto la dose booster, o che abbiano completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni:	L'ISOLAMENTO può essere ridotto da 10 a 7 giorni , purché i medesimi siano sempre stati asintomatici, o risultino asintomatici da almeno 3 giorni e alla condizione che, al termine di tale periodo, risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo.

NB: Per **contatto a basso rischio**, come da indicazioni ECDC, si intende una persona che ha avuto una o più delle seguenti esposizioni:

- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, ad una distanza inferiore ai 2 metri e per meno di 15 minuti;
- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) o che ha viaggiato con un caso COVID-19 per meno di 15 minuti;
- tutti i passeggeri e l'equipaggio di un volo in cui era presente un caso COVID-19, ad eccezione dei passeggeri seduti entro due posti in qualsiasi direzione rispetto al caso COVID-19, dei compagni di viaggio e del personale addetto alla sezione dell'aereo/treno dove il caso indice era seduto che restano classificati contatti ad alto rischio;
- un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19, provvisto di DPI raccomandati.